



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **22**
del 18/04/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - MODIFICHE.

L'anno **Duemilaquindici** e questo dì **Diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **09:00**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Gardi Lara
Pambieri Liviana
Morelli Federico
Cillani Sara
Coatti Tamara
Simoni Luca
Azzalli Gabriella
Venturi Filippo
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Assenti

Mannarino Marco
Tedaldi Alessandro
Carlotti Sauro

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A., Borea S., Chiarini M., Cillani G.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Mannarino, Tedaldi.

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) Gardi Lara
3) Morelli Federico

2) Bertaccini Luca

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Presenti n. 13 Consiglieri

Seduta del 18/04/2015

Nr. 22

Oggetto: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - MODIFICHE.

Nadia Cai – Presidente: Tredicesimo Punto - Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Modifiche. Se non ci sono interventi, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4. Per l'immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4.

II CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento "Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 28/04/2014;

Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare i contribuenti, sostituire il terzo periodo dell'art. 11, terzo periodo, del Regolamento IUC-TASI, come di seguito indicato:

- norma attuale:

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente contestualmente alla domanda di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di TASI, in subordine all'accoglimento del rimborso;

- sostituita dalla seguente:

4. Il contribuente ha diritto a compensare l'imposta a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che a annualità successive all'insorgere del credito;

Ritenuto inoltre opportuno, al medesimo scopo di agevolare i contribuenti e per ragioni di economicità, sostituire il secondo periodo dell'art. 14, come di seguito indicato:

- norma attuale:

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro dodici;

- sostituita dalla seguente:

2. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, con decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2015, è differito al 31 maggio 2015;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere prot. n. 4743 del 13/04/2015 dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la commissione statuto e regolamenti del comune di Argenta in data 09/04/2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 4 astenuti (A.R. – M5S);

DELIBERA

1) di sostituire il terzo periodo dell'art. 11, che si intende soppresso, con il seguente:
Il contribuente ha diritto a compensare l'imposta a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che a annualità successive all'insorgere del credito;

2) di sostituire il secondo periodo dell'art. 14, che si intende soppresso, con il seguente:
Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro;

3) di prendere atto che le modifiche sopra riportate entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

4) di disporre che il regolamento così modificato, allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, una volta divenuta esecutiva la presente delibera sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio;

5) di adottare apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Argenta;

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valli e Delizie a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

7) di dichiarare, ravvisandone la necessità ed impellenza, dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 4 astenuti (A.R. – M5S), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

COMUNE DI ARGENTA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

TASI

Modificato con delibera C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base Imponibile

Art. 6 – Aliquote

Art. 7 – Detrazioni per abitazione principale

Art. 8 – Funzionario responsabile

Art. 9 – Dichiarazione

Art. 10 – Versamenti

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

Art. 12 – Attività di controllo - accertamenti e sanzioni

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 14 – Riscossione coattiva

Art. 15 – Disposizioni finali

Art. 16 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 %, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al successivo art. 6; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Base Imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 504, e del comma 4 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione lavori attestata dall'ufficio tecnico comunale competente ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo accertata dall'ufficio.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado evidente del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. La riduzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero dalla data della perizia tecnica o dalla data indicata da documentazione probante.

Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'ufficio Urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale. Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Qualora già deliberati ai fini dell'applicazione dell'IMU, i valori delle aree fabbricabili sono applicabili anche alla disciplina della TASI.

Art. 6 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, a cui non sono diretti, se non marginalmente, i servizi indivisibili di cui al periodo seguente.

Con la deliberazione di cui al periodo precedente il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazioni per abitazione principale

Con la deliberazione di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, o altre misure, anche per figli residenti, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Funzionario responsabile

La Giunta dell'Unione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9 – Dichiarazione

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni restino invariate.

In caso di pluralità di possessori o detentori, la dichiarazione può essere unica, presentata da un soggetto per conto degli altri possessori o detentori.

Art. 10 – Versamenti

Il versamento della TASI è effettuato tramite modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei medesimi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, nei termini di cui al periodo successivo.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore a tredici euro.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, maggiorato dei punti percentuali previsti dal Regolamento generale delle entrate, calcolato giorno per giorno con decorrenza dalla data del pagamento.

Il contribuente ha diritto a compensare l'imposta a credito e a debito relativa a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che a annualità successive all'insorgere del credito.

Non si procede a rimborso o a compensazione di importi inferiori a tredici euro.

Art. 12 – Attività di controllo - accertamenti e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità di cui alla legge n. 147/2013 e n. 296/2006.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di dodici euro per ogni periodo d'imposta. Il predetto limite è fissato a cinque euro in caso di violazione ripetuta.

Sulle somme dovute a titolo di Tasi a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato dei punti percentuali previsti dal Regolamento generale delle Entrate, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della Tasi, potrà essere destinata con modalità stabilite dall'Organo di Governo, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Per gli avvisi di accertamento ritenuti di importo rilevante i contribuenti possono richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la rateizzazione dei versamenti in numero non superiore a dodici rate da assolvere entro un anno con applicazione degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno per ogni singola rata.

La richiesta di rateizzazione equivale ad adesione del contribuente all'accertamento. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto e l'intera sanzione, sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

Art. 14 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro.

Art. 15 – Disposizioni finali

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Alla TASI sono applicabili:

- l'istituto dell'interpello ai sensi della legge n. 212/2000;
- l'autotutela ai sensi del D.M. n° 37/1997 e D.L. n° 564/1994 convertito in L. n° 656/1994 come modificata con L. n° 28/1999;
- l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;
- l'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 16 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente Regolamento, adeguabili automaticamente a norme sopravvenute, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cai Nadia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Crivellari

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.